

## REGOLAMENTO ATTIVITÀ AMATORIALE

(aggiornato al 26 gennaio 2019)

### **Art. 1 – Disposizioni Generali**

Il presente regolamento disciplina l'attività di baseball e di softball svolta a livello amatoriale, non inclusa nei programmi federali di attività sportiva agonistica.

L'indicata attività ha natura promozionale ed integrativa rispetto a quella istituzionale della F.I.B.S.

### **Art. 2 – Tesserati amatoriali**

Chiunque, di ambo i sessi, intenda partecipare ad una manifestazione amatoriale deve essere tesserato presso il competente Comitato Regionale, secondo le procedure emanate dalla F.I.B.S. ed inserite nel presente Regolamento Attività Amatoriale (R.A.Am.) e relativa Circolare.

Il tesseramento comporta il rispetto dello Statuto, del Regolamento di Giustizia e di ogni altro regolamento e normativa approvati dal Consiglio Federale.

Il regolare versamento della tassa annuale per il tesseramento dà diritto alla specifica copertura assicurativa stabilita dalla F.I.B.S., esclusivamente per le attività riconosciute dalla F.I.B.S. stessa.

E' responsabilità del tesserato essere in regola con la certificazione medica prevista dalle leggi per l'attività sportiva non agonistica.

Il tesseramento ha validità dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno, salvo proroghe dettate dal Consiglio Federale.

Il solo tesseramento come atleta amatoriale non consente di praticare l'attività agonistica in ambito federale.

Il tesserato amatoriale può partecipare ai vari tornei/manifestazioni/campionati organizzati in ambito amatoriale, vincolandosi con la squadra/società con la quale intende giocare esclusivamente per la durata dell'evento. Al termine dell'evento il tesserato è svincolato da qualsiasi impegno.

Il soggetto tesserato nella categoria agonistica potrà partecipare alle attività svolte a livello amatoriale senza necessità di procedere allo specifico tesseramento di cui al 1° comma del presente articolo, nel caso in cui l'attività amatoriale venga svolta dalla stessa società presso la quale l'atleta è tesserato. Nel caso contrario, sarà comunque possibile per l'atleta agonista partecipare all'attività amatoriale, previo rilascio di un regolare nulla osta da parte della società di appartenenza.

Il soggetto tesserato per la categoria amatoriale ai fini della partecipazione all'attività sportiva agonistica sotto l'egida F.I.B.S. necessita, avendone i requisiti, di tesserarsi nei modi e nei tempi previsti dalla Circolare Attività Agonistica.

Possono essere tesserati per l'attività amatoriale anche atleti di nazionalità straniera, purché in regola con le vigenti disposizioni normative nazionali riguardo il permesso di soggiorno. Il tesseramento per l'attività amatoriale non viene conteggiato al fine del raggiungimento degli anni necessari per acquisire lo status di AFI (Atleta di Formazione Italiana) nel tesseramento agonistico.

### **Art. 3 – Gli Affiliati**

Sono affiliati le associazioni o società che praticano in via esclusiva la disciplina del baseball e/o del softball a livello non agonistico.

Le manifestazioni possono essere organizzate da associazioni o società, in regola con l'affiliazione alla F.I.B.S., dandone comunicazione al competente Comitato Regionale.

L'affiliato deve, secondo le modalità previste dalla Circolare Attività Amatoriale, provvedere alle operazioni di tesseramento del proprio consiglio direttivo.

Il Comitato Regionale vigila sul regolare svolgimento delle manifestazioni nel rispetto delle disposizioni tecniche federali vigenti, in quanto compatibili, provvedendo, ove richiesto, alla designazione degli arbitri.

Gli eventi e le manifestazioni di attività amatoriali, possono essere, altresì, organizzate da quegli affiliati che svolgono anche attività agonistica.

Alle società ed alle associazioni che svolgono esclusivamente attività amatoriale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni statutarie e regolamentari, con esclusione del diritto di voto in seno a qualsiasi assemblea federale nazionale e/o territoriale.

#### **Art. 4 – Responsabile Regionale per l'attività amatoriale**

E' facoltà per i Comitati Regionali nominare, ove ritenuto necessario, un responsabile per l'attività amatoriale con compiti di promozione e controllo dell'attività.

#### **Art. 5- Giustizia federale**

Le società, le associazioni ed i tesserati amatoriali sono tenuti al rispetto dei Regolamenti Federali, eventuali violazioni saranno sanzionate come previsto nei suddetti regolamenti.

Il Giudice Sportivo competente sarà il Giudice Sportivo Territoriale (G.S.T.) della regione che organizza il Campionato.

Il G.S.T. omologa le gare e si pronuncia in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare (art. 26 punto 1 RdG)

E' possibile proporre reclamo alla Corte Sportiva d'Appello sulle decisioni del G.S. T., secondo quanto indicato nel Regolamento di Giustizia.

#### **Art. 6 – Antidoping**

Con riferimento alla materia dell'antidoping, valgono e si rimanda alle disposizioni normative di riferimento (Legge 376/2000 e s.m.i.) nonché alle Norme Sportive Antidoping emanate dal C.O.N.I.

#### **Art. 7 – Norma Finale**

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni statutarie e regolamentari relative agli affiliati ove compatibili.

#### **Art. 8 - Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo all'approvazione da parte degli organi competenti.